



COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

SETTORE UFFICIO TECNICO

Ordinanza del Sindaco n. 7 del 28/04/2025

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS ATTRAVERSO IL CONTRASTO AL VETTORE ZANZARA COMUNE (CULEX PIPPIENS) IN AREE PERIODICAMENTE ALLAGATE.

IL SINDACO

Rilevato che in Italia, negli ultimi anni sono stati accertati numerosi casi umani autoctoni di malattia neuroinvasiva da West Nile virus e che anche nel territorio della provincia di Bologna, soprattutto negli ultimi anni, si sono verificati diversi casi umani di malattia neuroinvasiva da West Nile virus;

Rilevato altresì che il vettore del virus è la specie di zanzara *Culex pipiens* (zanzara comune) che si sviluppa sia in zone naturali che agricole che urbane sfruttando molteplici focolai larvali, parzialmente in associazione con la zanzara tigre;

Considerato che l'Amministrazione Comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende tra l'altro interventi larvicidi nei focolai larvali attivi rappresentati dalla tombinatura stradale e da fossati, canali, ecc. che si trovano alla periferia dei centri abitati;

Rilevato che le larve dei culicidi si sviluppano prevalentemente in acque stagnanti, a lento deflusso ed in bacini suscettibili di frequenti variazioni del livello d'acqua;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare *Culex pipiens*;

Ritenuto di dover estendere le azioni richieste ai cittadini per la lotta alla zanzara tigre anche ai focolai adatti allo sviluppo della zanzara comune in aree non urbane ed in particolare alle attività che danno origine a zone periodicamente allagate;

Ritenuto inoltre di stabilire l'efficacia temporale del provvedimento a partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2025, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione alle condizioni meteo-climatiche;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;

Vista la L. 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi adottato con Deliberazione di Giunta Regionale 518/2025

ORDINA

AI PROPRIETARI E/O GESTORI DI AREE SOGGETTE A SOMMERSIONI, QUALI AGRICOLTORI, CACCIATORI O COMUNQUE A CHI HA DISPONIBILITÀ DI:



COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

- bacini per il deposito di acqua
 - scavi a scopo di estrazione di sabbia e/o argilla
 - aziende faunistico-venatorie
 - coltivazioni per la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale
 - maceri, valli e chiari da caccia
- di eseguire nelle zone allagate periodiche verifiche della presenza di larve di zanzara ed eventualmente periodici interventi larvicidi secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 2e del Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 518/2025
 - di provvedere a comunicare preventivamente all'Amministrazione Comunale l'avvio delle operazioni di allagamento.

AVVERTE

che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari e/o ai gestori dell'area soggetta a sommersione e che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate;

che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dalla Legge Regionale n. 21/1984 e dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 80 € ad un massimo di 480 €;

DISPONE

che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Locale, l'Azienda USL di Imola, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

che la documentazione comprovante l'effettuazione dei trattamenti antilarvali con indicazione della data di esecuzione, del tipo di prodotto e della quantità utilizzata dovrà essere conservata a disposizione degli Organi di Vigilanza di cui al precedente punto;

che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2025, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ai sensi della Legge n.1034/1971, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 e segg. del D.P.R. n. 1199/1971, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

Lì, 28/04/2025

il Sindaco
Claudio Franceschi
(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA